PROROGA DELL'EFFICACIA DI TALUNE DISPOSIZIONI CONNESSE AD IMPEGNI INTERNAZIONALI E MISURE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 8

Snellimento delle procedure di gestione economico patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero

Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi ne' autorizzativi. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Presso gli Istituti italiani di cultura all'estero sono responsabili dell'erogazione e della rendicontazione delle spese i direttori degli Istituti medesimi, oppure i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili da loro delegati, ferma restando la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai direttori.

Versione in vigore dal 10 giugno 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 26 maggio 2000, n. 147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dell-efficacia-di-talune-disposizioni-connesse-ad-impegni/art-8-snellimento-delle-procedure-di-gestione-economico-patrimoniale-degli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it